



COMUNE DI TORREGROTTA

Provincia di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951 n. 287, sul riordinamento dei giudici di Assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'Assise e nelle Corti d'Assise di Appello.

INVITA

1 - Tutti i cittadini (uomini e donne), residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione, **ENTRO IL 31 LUGLIO P.V.** negli elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise o di Corte d'Assise di Appello.

2 - Giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a)- Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b)- buona condotta morale;
- c)- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d)- Licenza di scuola media di primo grado, per i Giudici di Corte di Assise;
- e) - Licenza di scuola media di secondo grado, per i Giudici di Corte di Assise di Appello;

3 - Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a)- i magistrati e, in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b)- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c)- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Torregrotta, 27/04/2015

IL Sindaco

F.to Antonino Caselli